GUIDA
all'assicurazione

INAIL

AL LAVORO CON TE

Edizione 2010

GUIDA
all'assicurazione

INAIL

AL LAVORO CON TE

Edizione 2010

realizzato dall'INAIL
Direzione Centrale Comunicazione
Direzione Centrale Rischi

edizione dicembre 2010

© 2010 - INAIL
ISBN 978-88-7484-182-0

edito da
INAIL - Direzione Centrale Comunicazione
piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
www.inail.it
dccomunicazione@inail.it

Distribuito gratuitamente dall'INAIL, ne è vietata la vendita

Stampato dalla Tipolitografia INAIL a Milano nel mese di dicembre 2010

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro.

Lo Stato stabilisce l'obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l'onere economico.

L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questa guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l'assicurazione ed a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati.

La guida si divide in cinque parti:

Le informazioni generali 5

Per poter comprendere il fondamento giuridico e normativo dell'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL.

Le attività lavorative rischiose 7

Per poter individuare se l'attività esercitata è da assicurare.

I lavoratori assicurati 11

Per identificare i requisiti che danno diritto all'assicurazione.

L'assicurazione ed il contributo in agricoltura 12

Tipologie di lavoratori tutelati 14

La figura del Datore di lavoro 19

Per individuare i soggetti che devono stipulare l'assicurazione e sostenerne l'onere economico.

Particolari figure di Datore di lavoro 19

Gli obblighi del Datore di lavoro 23

Per precisare gli obblighi, previsti dalla Legge, a cui si deve attenere il datore di lavoro sia nei confronti dell'Ente assicuratore che del lavoratore assicurato.

Il premio assicurativo 29

Le informazioni generali

L'assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e succ. mod.), e anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela INAIL a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghi/e)[1].

In tal senso si cita in particolare il D.Lgs. 38/2000, emanato in relazione all'art. 55 della legge n. 144/1999, unitamente alle numerose sentenze della Corte Costituzionale ed ai principi posti dalla Corte di Cassazione.

Il rapporto assicurativo nasce per effetto di legge al verificarsi dei requisiti previsti.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'INAIL la denuncia dell'attività esercitata, in quanto ritenuta rischiosa.

Il lavoratore rientrante nell'obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall'INAIL con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il costo dell'assicurazione - vale a dire il premio assicurativo - è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.

1 All'INAIL sono state attribuite, per effetto della legge n. 122 del 30.7.2010, le funzioni degli enti soppressi IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) e ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro).

Le attività lavorative rischiose

L'evoluzione dei processi lavorativi e l'introduzione costante di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

La legge, nell'individuare **le attività rischiose**, le suddivide in **due grandi gruppi**:

- **attività svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi o impianti**
- **attività che,** per loro natura, **esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'utilizzo di macchine**, apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

Attività rischiose svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti

L'obbligo assicurativo è previsto per **le persone addette** a tutte quelle **attività che comportino l'utilizzo di macchine**, apparecchi ed impianti a pressione, elettrici e termici **o che siano svolte in laboratori ed ambienti** organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l'impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo sussiste anche se l'impiego di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all'attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse.

Nell'assicurazione **sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie,** anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Attività rischiose svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti

Vi sono attività lavorative che, anche se svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti, esprimono, per loro natura, un elevato grado di pericolosità.

Anche per le persone addette a queste attività, è obbligatoria l'assicurazione INAIL. Tali attività sono tassativamente individuate dalla legge ed indicate in specifici elenchi, di seguito riportati.

LAVORAZIONE	DESCRIZIONE
Lavori edili e stradali	Opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, anche su prefabbricati; sono compresi i lavori sulle strade, i lavori di innaffiatura, la spalatura della neve, la potatura degli alberi e il diserbo.
Installazione e manutenzione di macchine ed impianti	Lavori di messa in opera, riparazione, modificazione e rimozione, compreso il montaggio, lo smontaggio e le operazioni di collaudo.
Bonifica e miglioramento fondiario	Esecuzione di opere per la sistemazione di frane, territori montani, regolazione di sorgenti e corsi d'acqua, compresi i lavori di manutenzione dei canali e il drenaggio in galleria.
Lavori di scavo	Opere eseguite a cielo aperto o in sotterraneo e qualsiasi altro lavoro che preveda l'uso di mine.
Lavori per ferrovie, tramvie e funivie	Opere di costruzione, manutenzione e riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, compresi i lavori connessi al loro esercizio.
Distribuzione gas, acqua ed elettricità; servizio telefonico e radiotelevisivo	Lavori di produzione ed estrazione, trasformazione, approvvigionamento e distribuzione; costruzione, riparazione e rimozione di impianti, linee e condotte, compresi i parafulmini.
Trasporto via terrestre	Quando si fa uso di mezzi meccanici o animali.
Magazzini di deposito	Lavori connessi all'esercizio di magazzini per il deposito di merci o altri materiali.
Rimessaggio e custodia	Esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio, anche all'aperto, di mezzi meccanici.
Carico e scarico	Lavori ed attività concernenti carico e scarico.
Navigazione	Attività di navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea.
Pesca	Lavori connessi alla pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; vallicoltura, mitilicoltura, ostricoltura.

Sostanze esplosive, infiammabili, tossiche, caustiche e radioattive	Lavori di produzione, trattamento, impiego e trasporto, nonché lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita. In ogni caso vanno compresi tra i materiali infiammabili i petroli greggi, gli oli minerali bianchi e gli oli minerali lubrificanti.
Piante	Taglio, riduzione, trasporto e getto.
Stabilimenti metallurgici	Compresi gli stabilimenti meccanici e le fonderie.
Pelli, vetro e ceramica	Lavori per la concia delle pelli, vetrerie e fabbriche di ceramiche.
Miniere, cave, torbiere e saline	Compreso il trattamento delle materie estranee anche se effettuato in luogo di deposito.
Cemento e laterizi	Lavori inerenti alla produzione di cemento, calce, gesso e laterizi.
Cantieri navali	Costruzione, demolizione, riparazione di navi e natanti, nonché il recupero di essi o del loro carico.
Macelli e macellerie	Lavorazioni connesse all'attività di pubblici macelli e macellerie.
Estinzione incendi	Con esclusione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Servizio di salvataggio	Attività inerenti al servizio di salvataggio.
Vigilanza privata	Servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e di pesca.
Nettezza urbana	Lavori inerenti al servizio di nettezza urbana.
Allevamento, riproduzione e custodia di animali	Compresi lavori nei giardini zoologici e negli acquari.
Pubblici spettacoli e parchi di divertimento	Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento o esercizio di parchi di divertimento, con esclusione delle persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali.
Esercitazioni tecnico pratiche di lavoro	Per le esercitazioni svolte nelle scuole e nei corsi di qualificazione e addestramento professionale.

I lavoratori assicurati

Il lavoratore è il soggetto tutelato dall'assicurazione, in quanto destinatario delle prestazioni previste al verificarsi dell'infortunio sul lavoro o del manifestarsi della malattia professionale.
Nell'assicurazione obbligatoria INAIL la legge, oltre a precisare le attività rischiose ed i datori di lavoro che devono stipulare l'assicurazione, individua attraverso alcuni requisiti **quali sono i lavoratori tutelati.** Conoscerli è importante perché:

- **il datore di lavoro è obbligato ad assicurarli**
- **ad essi spettano comunque le prestazioni previste anche se il datore di lavoro non è in regola con l'assicurazione (per il principio di automaticità delle prestazioni, secondo il quale la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio contributivo).**

Requisiti soggettivi

Il lavoratore, per essere tutelato dall'assicurazione INAIL, deve possedere i seguenti requisiti:

- **essere adibito in modo permanente, avventizio od occasionale ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose**
- **prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio**
- **svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui**
- **percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura.**

L’assicurazione ed il contributo in agricoltura

La tutela in agricoltura trova disciplina nel titolo II del Testo Unico.

Costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto socio-economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento.

In comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni.

Il campo di applicazione della tutela è delimitato dal requisito oggettivo - le lavorazioni protette - e da quello soggettivo - i soggetti tutelati.

L’attività agricola, per essere tutelata, deve essere esercitata nell’ambito di **un’azienda agraria.** L’art. 2135 del C.C. individua l’azienda agraria, dato che definisce l’**imprenditore agricolo** come: *“chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.*

Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell’interesse e per conto dell’azienda agricola:

- i lavori di coltivazione dei fondi, la selvicoltura e l’allevamento degli animali (lavorazioni agricole principali) anche se svolti con macchine

- le lavorazioni connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l’efficacia in quanto preparatorie e di stimolo; quelle complementari riferite all’utilizzo dei sottoprodotti; quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo.

  Sono queste lavorazioni che devono rientrare in modo esclusivo nell’esercizio “normale” dell’agricoltura; in mancanza di tale condizione devono essere assicurate, invece, nella gestione industria.

  In pratica non è facile distinguere quando una lavorazione di trasformazione prodotti sia agricola o industriale.
  Il principio guida è quello di considerare tutelabili le operazioni di manipolazione dei prodotti collegate al ciclo produttivo che risultano indispensabili per assicurarne la conservazione.
  Sempre in tale ottica, un ulteriore principio risulta essere quello individuato, più

di recente, dal D.Lgs. n. 228/2001 che, coerentemente alle tendenze evolutive delle attività svolte in agricoltura e, in particolare, delle attività ad essa connesse, dispone in modo inequivocabile che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile all'attività dell'imprenditore agricolo.
Il citato decreto ha introdotto, infatti, il concetto della prevalenza, relativamente al quale si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- I lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.

- le attività di cui al Titolo I del T.U. se svolte da imprenditore agricolo nell'interesse e per conto di aziende agricole

- altre attività considerate agricole se svolte in maniera svincolata da un processo produttivo di tipo agricolo (ad es. lavori di forestazione, manutenzione impianti irrigui, cura della fauna, raccolta di prodotti agricoli, servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale).

Infine, ai sensi della legge n. 96/2006, rientrano nella tutela agricola le attività di agriturismo.

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il T.U. elenca all'art. 205:

- i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali

- i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende (la legge n. 203 del 3 maggio 1982 ha previsto la conversione, fra gli altri, dei contratti di mezzadria e colonia in contratti di affitto a coltivatore diretto. I contratti ancora esistenti, quindi, sono da considerare in via di estinzione)

- i sovrastanti ai lavori. Se però sono inquadrati in qualità di impiegati o dirigenti, costoro sono assicurati in via esclusiva all'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e non all'INAIL

Tipologie di lavoratori tutelati

- i soci di cooperative
- i parenti addetti all'azienda agricola o forestale.

A decorrere dal 1° giugno 1993, per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 155/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 243/1993, i lavoratori autonomi tutelati in agricoltura sono identificati secondo gli stessi criteri che individuano l'area dei soggetti assicurati per l'invalidità e la vecchiaia.

Inoltre, per effetto della modifica intervenuta, viene ridefinito il concetto di abitualità, che va intesa come attività svolta in modo esclusivo o prevalente, che impegni la maggior parte dell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

I lavoratori autonomi sono tenuti all'iscrizione nei ruoli agricoli dell'INPS.

La disciplina contributiva in vigore prevede:

a) un contributo a carico del datore di lavoro e dei concedenti dei terreni a compartecipazione da calcolarsi in base alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti

b) una quota contributiva capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia. Tale quota è fissata per ogni unità attiva facente parte del nucleo del coltivatore diretto.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 aprile 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 185 dell'11.8.2009) è stata determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico nella misura del 3,43% per l'anno 2006, del 3,03% per l'anno 2007 e del 2,42% per l'anno 2008.

I contributi assicurativi sono riscossi dall'INPS insieme a quelli dovuti per la copertura previdenziale, secondo modalità fissate dallo stesso Ente e sono, poi, accreditati all'INAIL a cadenza trimestrale.
I dirigenti e gli impiegati agricoli, anche se sono addetti a lavori manuali o comunque di sovrintendenza, non sono assicurati all'INAIL ma presso l'ENPAIA.

Si riportano nella seguente tabella altre categorie di lavoratori che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare.

LAVORATORI	CARATTERISTICHE
Sovrintendenti ai lavori	Anche se non partecipano materialmente ai lavori.
Artigiani (tenuti ad autoassicurarsi)	Che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.
Apprendisti	Quali sono considerati dalla legge.
Insegnanti, alunni, istruttori, inservienti e addetti	Che attendono ad esercitazioni tecnico-pratiche di lavoro, ai corsi di qualificazione ed addestramento professionale o ad altre esercitazioni di lavoro comprese quelle di ginnastica.
Coniuge, figli, parenti ed affini del datore di lavoro	Che alle sue dipendenze svolgono opera manuale o sovrintendono ai lavori.
Partecipanti all'impresa familiare	Il coniuge ed i parenti entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado che prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori nell'ambito dell'impresa familiare in assenza del vincolo della subordinazione o societaria.
Soci di società e cooperative	Anche di fatto, comunque denominate, costituite o esercitate, i quali prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori.
Viaggiatori di commercio e piazzisti	Che utilizzano non occasionalmente, per lo svolgimento delle proprie attività, veicoli a motore personalmente condotti.
Ricoverati	In case di cura, istituti, ospizi ed ospedali che per servizio interno e per attività occupazionali svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.
Detenuti	In istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena che per servizio interno e per attività occupazionali svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.
Religiosi o religiose	Che prestano opera manuale retribuita alle dipendenze di terzi (esclusi gli enti ecclesiastici), anche se gli accordi e la retribuzione sono stati fissati direttamente con l'ente ecclesiastico di appartenenza.

Pescatori	Della piccola pesca e delle acque interne.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari	Coloro che svolgono le loro mansioni esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, in qualità di lavoratori subordinati, anche a tempo parziale e con retribuzione in denaro o in natura.
Medici e tecnici di radiologia autonomi	Esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
Lavoratori a domicilio	Che, con vincoli di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio, anche con l'aiuto accessorio dei soli familiari, lavoro retribuito anche per conto di più imprenditori.
Ballerini e tersicorei (ballerini di fila)	Che svolgono le loro attività artistiche con vincolo di subordinazione, sono addetti all'allestimento, alla prova ed alla esecuzione di pubblici spettacoli.
Assistenti contrari	Coloro che sono incaricati dal proprio datore di lavoro di controllare il lavoro svolto da altro impresario per conto del proprio.
Personale addetto a macchine elettriche, computer, etc.	Addetti a macchine elettriche in generale, computer, registratori di cassa, macchine per scrivere, etc.
Conducenti di veicoli a motore	Coloro che, per il lavoro loro affidato, conducono personalmente e non occasionalmente veicoli a motore.
Associati in partecipazione	Coloro che prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori in forza del contratto disciplinato dall'art. 2549 e seguenti del Codice Civile.
Lavoratori dello spettacolo	Coloro che, con vincolo di subordinazione, svolgono attività artistica in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli.
Sindacalisti	Coloro che svolgono attività sindacale a tempo pieno ed operano direttamente presso un Sindacato dal quale sono anche retribuiti.
Animatori turistici	Coloro che, con vincolo di subordinazione e nell'ambito di strutture ricettive connesse all'attività turistica, organizzano giochi, gare, spettacoli a beneficio dei clienti.

Associati degli Studi professionali per i quali non opera il divieto di esercizio societario di attività professionale (L. n. 1815/1939 - Art. 2)

Professionisti appartenenti, ad esempio, a società di revisione per il controllo contabile o a società di engineering.

Soggetti addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità

Coloro che sono impegnati dagli Enti promotori nell'ambito di specifici progetti.

Giovani inoccupati

Che sono impegnati nei piani di inserimento professionale o che fruiscono di borse di lavoro.

Prestatori di lavoro temporaneo

Assunti dalle imprese autorizzate a fornire lavoratori temporanei alle aziende che ne fanno richiesta.

Casalinghi/e

Soggetti in età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora.

Lavoratori dell'area dirigenziale

Quando siano addetti ad una delle attività rischiose di cui all'art. 1 del T.U. ed anche se già tutelati, contrattualmente o per legge, con polizze assicurative private.

Lavoratori "parasubordinati"

Quando siano addetti ad una delle attività rischiose di cui all'art. 1 del T.U. o che si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti che siano strumentali all'esercizio delle mansioni svolte.

Sportivi professionisti dipendenti

Per l'attività sportiva svolta con vincolo di dipendenza in favore di Società sportive professionistiche

Tirocinanti

Per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento anche se eventualmente svolte fuori dell'azienda, senza alcuna limitazione.

Prestatori di lavoro occasionale accessorio

Svolgono prestazioni occasionali 'accessorie' non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Si tratta, in particolare, di pensionati, studenti nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive) ed altre categorie di prestatori ivi compresi casalinghi/e, disoccupati e cassintegrati nonché lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla legge.

La figura del datore di lavoro

In via generale è il datore di lavoro che assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'INAIL anche se non sono stati regolarmente assicurati (sempre per il principio di automaticità delle prestazioni).

Con la stipula dell'assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio.

Ai fini dell'obbligo assicurativo sono considerati datori di lavoro:

le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali

che occupano personale dipendente addetto:

- a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi
- alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge.

Particolari figure di datore di lavoro

Al fine di evitare dubbi circa l'individuazione del soggetto tenuto a stipulare l'assicurazione INAIL, la legge ha evidenziato altri soggetti da considerare datori di lavoro.

Nella tabella che segue sono stati indicati per ogni datore di lavoro i rispettivi lavoratori da assicurare.

DATORE DI LAVORO	LAVORATORI DA ASSICURARE
Artigiani	Nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell'azienda.
Società di ogni tipo e cooperative	Nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita e di sovrintendenza.
Associati in partecipazione	Gli associati in partecipazione che prestano opera manuale retribuita o di sovrintendenza.
Compagnie portuali	Nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali.
Carovane di facchini e simili	Nei confronti dei propri componenti.
Armatori delle navi	Nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima.
Società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo	Nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori delle navi.
Scuole, istituti di istruzione, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola	Nei confronti di insegnanti, inservienti o altri addetti che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), o frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ovvero che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica. Nei confronti di alunni che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica. Soggetti privati promotori di tirocini formativi.
Case di cura, istituti ed ospizi	Nei confronti dei ricoverati, istruttori o sovrintendenti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, una attività ritenuta rischiosa.
Istituti e stabilimenti di prevenzione e pena	Nei confronti dei detenuti che svolgono, per servizio interno o per attività occupazionali, una attività ritenuta rischiosa.
Gli appaltatori e concessionari di lavori, opere e servizi	Anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni o altri Enti Pubblici.

Chi concretamente fruisce di prestazioni d'opera	Nei confronti del personale occupato in violazione delle disposizioni di legge.
I soggetti privati che direttamente e per proprio conto adibiscono persone ad attività rischiose, nei limiti a fianco indicati	- anche una sola persona addetta alle seguenti attività: opere edilizie, lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo, lavori eseguiti con uso di mine, servizio di vigilanza privata, allevamento, riproduzione e custodia di animali, allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento ed esercizio di parchi di divertimento - più di tre persone, anche se non contemporaneamente, nelle altre attività rischiose.
Possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive	Nei confronti dei medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Soggetti promotori di lavori socialmente utili o di pubblica utilità	Nei confronti del lavoratori impegnati negli specifici progetti.
Agenzie di somministrazione	Nei confronti dei lavoratori somministrati a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Casalinghi/e	Nei confronti di se stessi.
Committenti di lavoro "parasubordinato"	Nei confronti dei lavoratori "parasubordinati" compresi i collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
Committenti di lavoro occasionale accessorio: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà, il beneficiario può essere anche un committente pubblico (c. 1, lett. d, art. 70, D.Lgs. 276/03, mod. L.33/09)	Nei confronti di lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di lavoro accessorio eseguite nell'ambito delle attività e dei settori previsti dall'art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro quando inizia la propria attività assume, nei confronti dell'Ente assicuratore e dei lavoratori assicurati, i seguenti obblighi:

1. **denuncia dei lavori**
2. **DNA e comunicazioni obbligatorie**
3. **denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani**
4. **libro unico del lavoro**
5. **pagamento dei premi**
6. **denuncia degli infortuni**

Il committente di lavoro "parasubordinato" è equiparato al datore di lavoro per tutti gli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria.

1. DENUNCIA DEI LAVORI

Il datore di lavoro, nel momento in cui inizia la propria attività lavorativa imprenditoriale, deve presentare alla competente Sede territoriale dell'INAIL, e per ogni singola lavorazione, la denuncia dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione (art. 12 del T.U.) da compilare su appositi moduli predisposti dall'Istituto e disponibili presso tutte le Sedi provinciali.

La denuncia di lavoro, oltre alla parte anagrafica riguardante il datore di lavoro, la ragione sociale, l'indirizzo, il legale rappresentante, il codice fiscale, deve precisare la natura dei lavori stessi, i macchinari adoperati, le lavorazioni complementari ed accessorie, l'esposizione delle maestranze al rischio silicosi, informazioni sul personale occupato e sui salari erogati.

La denuncia deve essere presentata contestualmente all'inizio dei lavori o, nel caso ciò non sia possibile - data l'urgenza e la natura delle lavorazioni - entro cinque giorni dall'inizio dei lavori stessi presso la Sede locale nella cui circoscrizione i lavori si svolgono (art. 12 del T.U., modificato dal D.M. 19 settembre 2003).

Se partecipano al lavoro parenti o affini del datore di lavoro o soci di cooperative o altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale e non, i medesimi devono essere denunciati nominativamente con le eventuali retribuzioni percepite e devono, inoltre, essere iscritti nei libri regolamentari.

Il datore di lavoro deve inoltre presentare all'INAIL, entro trenta giorni, apposita denuncia per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del ri-

schio ecc.) Deve inoltre denunciare, nello stesso termine, le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell'azienda stessa (art. 12 T.U., modificato dal D.M. 19 settembre 2003).

Per modificazione di estensione della natura del rischio si intende il mutamento di uno dei seguenti elementi: natura della lavorazione svolta, uso di macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altre categorie di prestatori d'opera.

2. DNA E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

La DNA (Denuncia Nominativa Assicurati), prevista per dipendenti e i parasubordinati dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, è stata abolita. Dall'11 gennaio 2008 tutti i datori di lavoro, in caso di assunzione, cessazione, modificazione e proroga del rapporto di lavoro devono effettuare una sola comunicazione per via telematica ai Servizi per l'impiego.
I datori di lavoro domestico (colf e badanti) devono effettuare le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro all'INPS.

3. DENUNCIA NOMINATIVA SOCI/COLLABORATORI/COADIUVANTI ARTIGIANI E NON ARTIGIANI

I datori di lavoro sono tenuti all'obbligo di denuncia nominativa all'INAIL dei seguenti lavoratori, qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai Servizi per l'impiego:

- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- coadiuvanti delle imprese commerciali
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

La denuncia può essere fatta tramite fax (numero gratuito 800657657) mediante apposita modulistica o per via telematica (www.inail.it).

4. LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavora-

tori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

Il Libro unico del lavoro è tenuto e conservato, in alternativa, presso:

1. la sede legale dell'Impresa
2. lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato
3. i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Le modalità di tenuta del Libro unico sono:

1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'Inail o vidimati, in sede di stampa, da soggetti abilitati
2. a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica
3. modalità informatica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL. Prima della messa in uso deve essere fatta comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro.

5. PAGAMENTO DEI PREMI

Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è il pagamento dei premi: infatti, a norma dell'art. 27 del T.U., "la spesa dell'assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro".
Tale spesa consiste nel pagamento dei "premi" nell'industria e dei "contributi" in agricoltura.
Per quanto riguarda il lavoro "parasubordinato", il premio è invece ripartito tra il committente (2/3) e il lavoratore "parasubordinato" (1/3).

Il premio ordinario di assicurazione è determinato da due elementi:

- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo
- il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio di una lavorazione; esso è indicato con un rapporto pro mille delle retribuzioni (retribuzioni x tasso : 1000).

Il tasso del premio è stabilito nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Il primo pagamento del premio per il periodo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre dello stesso anno viene effettuato dal datore di lavoro su richiesta dell'Istituto (richiesta allegata al certificato di assicurazione).

Tale premio deve essere versato in via anticipata ed è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dal datore di lavoro nella denuncia di esercizio, salvo successivo conguaglio (c.d. regolazione) da effettuarsi sulle retribuzioni effettivamente erogate.

Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro liquida direttamente i premi relativi alla regolazione dell'anno precedente ed alla rata anticipata per l'anno in corso, così come previsto dal D.M. 23 ottobre 1990.

Il procedimento di **Autoliquidazione** risulta così articolato:

- l'**INAIL**, entro il 31 dicembre di ogni anno:
  - notifica al datore di lavoro il tasso applicabile dal successivo 1 gennaio (20 SM);
  - spedisce il modulo di dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031) e le basi di calcolo sia per la regolazione che per la rata;

- il **Datore di lavoro** entro il **16 febbraio** di ogni anno:
  - compila la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell'anno precedente e la trasmette all'Istituto;
  - calcola il premio annuo per regolazione, comprensivo dell'addizione ex ANMIL dell'1% e sottrae da tale importo quello della rata anticipata;
  - calcola il premio anticipato per rata con lo stesso procedimento seguito per regolazione utilizzando il tasso comunicato dall'INAIL per tale anno;
  - effettua la somma algebrica degli importi di regolazione e di rata ed esegue il pagamento dell'importo positivo risultante con modello di delega F24.

Il procedimento sopra descritto costituisce la regola generale, alla quale fanno eccezione:

1. la comunicazione di **riduzione delle retribuzioni presunte**. Nel caso in cui il datore di lavoro per l'anno di sola rata presuma di erogare retribuzioni di importo inferiore a quelle corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata di premio sul minore importo delle retribuzioni, dandone comunicazione motivata all'Istituto entro il 16 febbraio (art. 28 del T.U. modificato);

2. la facoltà di effettuare il **pagamento** del premio annuale, anziché in unica soluzione:

- in **quattro rate trimestrali** di pari importo, in scadenza rispettivamente 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre (legge 449/1997 e succ. mod.) indicando tale scelta nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni. Sulle tre rate successive alla prima sono applicati gli interessi nella misura fissata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (calcolati al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente);
- in **rate mensili consecutive** ai sensi della legge n. 389/1989, previa presentazione all'Istituto di motivata istanza di **rateazione ordinaria**, soggetta a provvedimento di concessione da parte dell'Istituto. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (calcolati in base al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, ex Tasso Ufficiale di Riferimento, maggiorato di 6 punti).

Le dichiarazioni delle retribuzioni, trasmesse per **via telematica** o inviate tramite supporto magnetico, possono essere presentate entro il **16 marzo**, ferma restando la scadenza dei pagamenti al **16 febbraio**.

Sono previsti inoltre i cosiddetti "premi speciali" (es. premio unitario artigiani) ai quali si ricorre in tutti quei casi in cui la natura e le modalità dei lavori o altre circostanze non consentano di accertare gli elementi necessari per il computo del premio ordinario di assicurazione.

In alcuni casi, inoltre, le leggi stabiliscono agevolazioni o riduzioni contributive specifiche che consentono al datore di lavoro di versare i premi assicurativi in misura inferiore a quella ordinaria.

6. DENUNCIA DEGLI INFORTUNI

Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è la denuncia degli infortuni. Infatti il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano stati colpiti i dipendenti, che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni dall'infortunio, indipendentemente da ogni valutazione sulla indennizzabilità del caso.

La denuncia deve essere presentata nella Sede circoscrizionale INAIL nella quale si svolgono i lavori o anche nella Sede nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia avuto notizia e deve essere corredata dal certificato medico. In caso di infortunio mortale, o

quando per la gravità dell'accaduto si prevede tale pericolo, la denuncia deve essere fatta per telegramma o per fax entro 24 ore dall'infortunio.

La denuncia di infortunio può essere effettuata anche per via telematica dai datori di lavoro pubblici e privati, dai consulenti del lavoro preventivamente autenticati presso le Sedi INAIL, dagli iscritti negli albi degli "avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" che abbiano effettuato la prescritta comunicazione alle Direzioni Provinciali del lavoro, dalle Associazioni di categoria.

La denuncia per le malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'INAIL, sempre corredata dal certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il datore di lavoro è venuto a conoscenza del caso.

La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, compreso il codice fiscale, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, la causa e le circostanze del medesimo, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate e le eventuali alterazioni preesistenti. Devono essere inoltre indicate le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio e della malattia professionale.

La legge prevede (art. 54 del T.U.) che tutti i datori di lavoro, anche se non soggetti all'assicurazione obbligatoria, debbano dare notizia, entro due giorni, all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o la invalidità al lavoro per oltre tre giorni.

Il premio assicurativo

Il premio ordinario - Le quattro Tariffe dei premi.

Il premio di assicurazione dovuto all'INAIL si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi.

La retribuzione utile ai fini del calcolo del premio può essere:
- la retribuzione effettivamente percepita
- la retribuzione convenzionale stabilita, per talune tipologie di lavoratori, con decreti ministeriali o con legge
- la retribuzione di ragguaglio, di importo pari al minimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL, che si assume in via residuale in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Lo strumento tecnico con il quale vengono stabiliti i tassi di premio relativi alle singole lavorazioni è la Tariffa dei premi.

Si tratta di una classificazione tecnica delle lavorazioni assicurate cui corrispondono tassi differenziati in funzione dello specifico rischio della lavorazione, così come risulta dal rapporto oneri/retribuzioni registrato dall'INAIL in un determinato periodo di osservazione.

Il premio assicurativo è quindi proporzionale alla concreta rischiosità della specifica lavorazione, espressa da un valore numerico che è il "tasso di premio".

Dal 2000 il sistema tariffario è articolato per "Gestioni Tariffarie" (Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività), ad ognuna delle quali corrisponde una specifica Tariffa dei premi. L'inquadramento dei datori di lavoro nelle singole "Gestioni Tariffarie", detto anche "inquadramento settoriale", è determinato dalla "classificazione aziendale" valida ai fini previdenziali ed assistenziali.

La tassazione applicata alla singola azienda può variare in relazione a diversi parametri tutti finalizzati a riconoscere un trattamento più favorevole alle aziende a minore rischio infortunistico.

Lo strumento utilizzato è il "sistema di oscillazione dei tassi" (sistema bonus-malus), che consente di ridurre o aumentare, entro limiti prestabiliti, la misura del "tasso medio nazionale".

Il sistema distingue tra le aziende di nuova istituzione, considerando tali quelle che operano da meno di un biennio, e quelle che invece operano da più di un biennio. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività viene considerata la situazione dell'azienda soltanto in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Per il periodo successivo, invece, vengono considerati i seguenti elementi:
- andamento infortunistico aziendale
- attuazione di interventi di miglioramento delle misure di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).

Con l'adozione del sistema di oscillazione dei tassi, il premio diventa anche un efficace strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali inserito in un sistema più ampio e coordinato di incentivi, tutti mirati all'adozione di misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

I premi speciali unitari

In molte situazioni, rispetto alle quali esistono difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nel modo sopra delineato, l'articolo 42 del T.U. prevede la possibilità di stabilire "premi speciali unitari", determinati in base ad elementi diversi da quelli sopra indicati (retribuzione e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata dell'attività, il numero delle macchine.

Le categorie di assicurati per le quali sono attualmente previsti "premi speciali unitari" sono le seguenti:

a) Titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
L'art. 4, 1° comma, n. 3, del T.U. ricomprende nell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle proprie imprese.

Per quanto riguarda il premio assicurativo dovuto, è previsto il pagamento di "premi speciali unitari" annui che si applicano ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori nonché ai familiari coadiuvanti.

L'attuale Tariffa ripartisce le lavorazioni assicurate - individuate secondo la codifica delle voci della Tariffa dei premi della "Gestione Tariffaria" Artigianato - in nove classi di rischio, per le quali sono stabilite misure di premio rapportate alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi (vedi D.M. del 1° febbraio 2001 e D.M. 12 dicembre 2000).

Il premio speciale dovuto per ogni persona rientrante nell'assicurazione obbligatoria è quello stabilito per la classe di rischio in cui rientra la lavorazione svolta dai lavoratori in parola. Il sistema consente però di scegliere una retribuzione superiore a quella minima: in questo caso il premio è aumentato proporzionalmente secondo parametri indicati nella stessa Tariffa.

I premi speciali annui sono comprensivi del sovrappremio silicosi e non sono soggetti ad oscillazione per andamento infortunistico.

b) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti d'impresa - e, per i facchini, al settore di attività. Tali premi trimestrali sono frazionabili in 3 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio.

c) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo
Sono stabiliti premi per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta - non inferiore al minimale giornaliero - al tipo di frantoio (Frantoio di Tipo A: con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse; Frantoio di Tipo B: qualunque altro frantoio) ed alla durata dei lavori.

d) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)
Tali persone sono i marittimi che esercitano professionalmente la pesca con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza, che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.

La normativa in vigore stabilisce un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta, non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera.

e) Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro
È stabilito un premio annuale a persona in relazione ad una retribuzione annua effettiva non inferiore al minimale giornaliero moltiplicato per 300. I premi procapite vanno determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell'anno scolastico, secondo il

settore e qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera. Gli insegnanti delle scuole materne e primarie sono soggetti, invece, al premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.

f) Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

La copertura antinfortunistica degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare in funzione della rivalutazione delle rendite. Gli studenti e gli alunni sono assicurati per gli infortuni che accadano nel corso di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche.

g) Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio

È stabilito un premio a persona per ogni prova d'arte in misura di 3,10 euro. Questo premio speciale - l'unico non soggetto ad aumenti o variazioni - è riferito anche alle persone sottoposte a prove tecnico-pratiche ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento o a prove di idoneità dopo il periodo di apprendistato.